ALL. 6

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo
13 GIU. 2018
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
dott.ssa Paola [illegible]

TRIBUNALE DI CUNEO

Cancelleria Fallimentare

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI L. 27/01/2012 N. 3

R.G. 1503/2018 VVGG

* * *

AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE DEL NOMINATO GESTORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ALLA RETTIFICA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX ARTT. 9, comma 2 e 3 e 15 comma 6 L. n. 3/2012

Organismo di Composizione della Crisi

Il sottoscritto dott. PIERFRANCO RISOLI, C.F. RSLPFR45D04A805H, con studio in Cuneo, C.so Soleri n. 3, tel. 0171/452811, Fax 0171/602013, PEC pierfranco.risoli@legalmail.it

PREMESSO:

In data 4 maggio 2018, il sig. LUCA RAVOTTI, nato a Chieri (TO) il 12/01/1974 (CF: RVTLCU74A12C627N), residente in Vicoforte (CN), Viale Marconi n. 27, ha depositato il ricorso contenente la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 c. 1 L. 3/2012 corredata della attestazione redatta dal sottoscritto Gestore incaricato;

il Giudice, dott.ssa Natalia Fiorello, ha fissato l'udienza di verifica dei voti per il giorno 20.07.2018 alle ore 10.30;

in data successiva al deposito il gestore della crisi ha ricevuto alcune precisazioni in ordine ai crediti che modificano parzialmente la situazione debitoria del ricorrente, in particolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia Entrate Riscossione e da due fornitori, Fratelli Rinaldi Importatori e Cantina del Dolcetto di Dogliani;

Il sottoscritto ha quindi avvisato il sig. Ravotti, il quale, riconoscendo la correttezza delle richieste, ha provveduto a rettificare il piano proposto e depositato.

Le modifiche si sono concentrate sulle somme dovute relative ad IVA e ritenute d'acconto, con un maggior debito pari ad euro 14.454,76. Il sig. Ravotti propone il pagamento dell'intero debito con un maggior numero di rate (da 60 a 72) al fine di non modificare le somme a disposizione delle altre categorie di creditori. I debiti con classificazione chirografaria, in seguito alle modifiche apportate risultano invece di poco inferiori a quanto esposto nel piano originario, e pertanto, non è stato necessario modificare lo sviluppo del piano proposto.

La proposta di accordo modificato prevede quindi il pagamento integrale delle spese prededucibili, il pagamento integrale dilazionato in 72 mesi dei debiti per IVA, per ritenute d'acconto e in 60 mesi verso l'INPS, e la decurtazione parziale dei restanti debiti secondo il seguente schema, tenendo presente la disponibilità mensile di euro 3.500,00 a disposizione del ricorrente:

1. pagamento in 72 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'omologa della proposta di accordo pari ad euro 1.129,00 (oltre una rata residua di euro 926.70) a saldo del'intero debito per IVA e ritenute d'acconto per un totale di euro 82.214,70;
2. pagamento in 60 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'omologa della proposta di accordo pari ad euro 734,00 (oltre una rata residua di euro 28,57) a saldo del'intero debito per INPS per un totale di euro 44.068,57;
3. pagamento in 60 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'omologa della proposta di accordo pari ad euro 112,00 (oltre una rata residua di euro 50,76) a saldo del'intero debito per aggi dovuti all'Agente della Riscossione sulle iscritte a ruolo e non decurtabili per un totale di euro 6.770,76;
4. dedotte le rate mensili di cui sopra, la rimanente somma disponibile va ripartita tra gli altri creditori, decurtando il debito nei confronti del locatore (che vanta un privilegio sui beni mobili ai sensi dell'art. 2764 C.C.) al 50% ed attribuendo a tutti i restanti creditori una somma pari al 30% del loro credito, riducendo pertanto il debito totale residuo ad euro 68.990,92.

5. Considerato il residuo disponibile mensile dedotto il pagamento dei debiti di cui ai precedenti punti 1-2-3, pari ad euro 1.525,00, il residuo debito potrebbe essere pagato in circa 46 mesi a partire dal mese successivo all'omologa della proposta di accordo .
6. Il pagamento ai creditori di cui al punto 4 precedente è previsto a mezzo riparti annuali, previo deposito in conto corrente o deposito vincolato, mensilmente della somma di euro 1.525,00 all'uopo destinata, secondo le eventuali disposizioni che il Giudice vorrà indicare anche eventualmente con la nomina di "gestore della liquidazione". Tale ipotesi è giustificata (e facilmente evidente nel prospetto all. n. 3 tabella n. 1 della proposta) dal fatto che i singoli crediti vantati dai fornitori, ridotti alle percentuali promesse, sono singolarmente di importo non elevato, ed eseguire pagamenti secondo una cadenza mensile, sarebbe estremamente costoso in termini di oneri bancari sui bonifici, oltre ad apportare pochi benefici ai singoli creditori che riceverebbero accrediti, in alcuni casi, di pochi euro.

Commento alla proposta di accordo proposto e valutazione alla probabile convenienza

La proposta di accordo predisposta dal sig. Ravotti Luca, come modificata, non incide sui giudizi già espressi sulla proposta originaria del piano, che qui, per comodità, si riportano integralmente:

La proposta, quindi, dedotto il pagamento delle spese prededucibili e dei debiti non falcidiabili, prevede la declassazione di tutti i crediti privilegiati al rango di chirografi. È necessario premettere che si tratta di privilegi di carattere generale (artt. 2752 e 2754 c.c), che, come tali, non insistono su di uno specifico singolo bene liquidabile. Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 7 della L.3/2012 là dove prescrive che "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]*". L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, deriva solo da ricavi netti della attività di grappificio. Il ricorrente non possiede alcun bene liquidabile, se si eccettua l'autoveicolo di scarso valore commerciale, non

facilmente realizzabile né prevedibilmente di valore apprezzabile ai fini della proposta di accordo di soddisfazione dei creditori.

Quindi, la convenienza è rappresentata proprio dalla possibilità di avvalersi della cosiddetta "rottamazione dei ruoli" prevista dalla Legge 225/2016, che consente a chi presenta l'istanza nell'ambito di un istituto previsto dalla L. 3/2012 di poter abbattere il debito in funzione delle sanzioni, degli interessi moratori e di parte degli aggi, senza dover rispettare gli stretti termini di pagamento previsti per chi aderisce al di fuori dell'accordo, consentendo così di dilazionare il pagamento e di abbattere l'importo dovuto di oltre 53.000,00, mantenendo l'ulteriore disponibilità per gli altri creditori.

L'interesse dei creditori è ravvisabile nella possibilità di continuazione dell'attività artigianale che, a fronte di minori costi di gestione, sia per affitti che per acquisto di materie prime, presenta la maggiore redditività del settore produttivo in rapporto al settore puramente commerciale. Ogni altra alternativa non potrebbe portare vantaggi a nessuna categoria di creditori.

5. Conclusioni e attestazione del proposta di accordo (art. 15 c. 6 L. 3/2012)

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo scrivente quale incaricato alle funzioni di Gestore della Procedura di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 9, e dell'art. 15 comma 6, L. n. 3/2012, attesta la fattibilità della proposta di accordo con i creditori del sig.Ravotti Luca, come modificato in data odierna.

In merito preme rimarcare che l'esecuzione della proposta è correlata alla realizzazione dell'incasso mensile dall'attività di produzione, che consenta la destinazione della somma prevista a favore dei creditori considerati nella proposta di accordo, all'accollo da parte dei genitori del residuo debito da mutuo ipotecario, nonché dall'adesione alla definizione agevolata dei debiti erariali e previdenziali iscritti a ruolo.

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 che la proposta di accordo, pur contemplando il declassamento e la decurtazione dei creditori privilegiati generali, ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della eventuale liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste.

Rileva che i pagamenti previsti dalla proposta di accordo consentano l'integrale pagamento delle spese prededucibili, dei debiti non falcidiabili, nonché di una percentuale che si attesta sul 50% del debito nei confronti del locatore per canoni scaduti e sul 30% dei rimanenti debiti.

Cuneo, 12 giugno 2018

Il professionista nominato

Dott. Pierfranco Risoli